



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 giugno 2013 (19.06)
(OR. en)**

10062/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0203 (NLE)**

**UEM 112
ECOFIN 402**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	12 giugno 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 434 final
Oggetto:	Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 434 final



Bruxelles, 11.6.2013
COM(2013) 434 final

2013/0203 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza
finanziaria dell'Unione**

{SWD(2013) 212 final}

RELAZIONE

Il 7 dicembre 2010 il Consiglio ha concesso all'Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/77/UE) a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell'economia ad una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell'Unione europea.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 9, della decisione 2011/77/UE, la Commissione ha portato a termine, in collaborazione con l'FMI e di concerto con la BCE, il decimo riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell'attuazione delle misure concordate, nonché dell'impatto economico e sociale di dette misure.

Tenuto conto delle nuove informazioni, la Commissione propone di modificare le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza finanziaria. La Commissione ritiene che le modifiche proposte alle condizioni di politica economica siano necessarie per agevolare l'attuazione del programma e il conseguimento degli obiettivi ivi contenuti.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria¹, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha concesso all'Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/77/UE²) a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell'economia a una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell'Unione europea.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione ha portato a termine, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale ("FMI") e di concerto con la Banca centrale europea ("BCE"), il decimo riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell'attuazione delle misure concordate nonché dell'efficacia e dell'impatto economico e sociale di dette misure.
- (3) A seguito all'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, si prevede che le norme per istituire un meccanismo di vigilanza unico (SSM) saranno adottate quanto prima. In questo contesto, le prossime prove di stress delle banche a livello UE, che devono essere condotte sotto l'egida dell'Autorità bancaria europea (ABE), non avranno luogo nel 2013, come previsto in precedenza.
- (4) In preparazione della prova di stress che si terrà all'entrata in vigore dell'SSM e al fine di i) disporre di una diagnostica significativa prima della fine del programma e ii) assicurare la maggiore coerenza possibile tra i vari esercizi di valutazione, l'Irlanda dovrebbe quindi adottare una serie di misure di vigilanza, compresa una valutazione complessiva preliminare del bilancio, entro la fine del 2013.

¹ GUL 118 del 12.5.2010, pag. 1.

² GUL 30 del 4.2.2011, pag. 34.

- (5) L'Irlanda ha ribadito il suo impegno a trasferire senza indugio la responsabilità del settore idrico dalle amministrazioni locali ad un ente nazionale erogatore di servizi pubblici e ad introdurre spese per il consumo idrico a carico delle famiglie. L'Irlanda ha dimostrato di aver realizzato buoni progressi nell'attuazione della riforma del settore idrico, anche attraverso l'adozione di norme legislative, l'istituzione di Irish Water e il completamento delle fasi operative per il processo di transizione. Motivi tecnici giustificerebbero il rinvio al 2014 dell'introduzione di spese per il consumo idrico a carico delle famiglie, senza compromettere il processo di riforma nel suo insieme.
- (6) Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/77/UE è modificato come segue:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) in conformità con la metodologia da concordare entro la fine di luglio 2013, completa una valutazione preliminare del bilancio prima della scadenza del programma, come parte dei lavori preparatori in vista della prova di stress da condurre in conformità con la nuova metodologia dell'UE;"

2) è aggiunta la seguente lettera:

"c) comunica alla Commissione il modello di finanziamento per Irish Water e annuncia un calendario definitivo per l'introduzione di spese per il consumo idrico a carico delle famiglie nel quarto trimestre del 2014."

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*